



COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ URBANA ai sensi del P.G.T. vigente

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25 luglio 2019

Regolamento pubblicato all'albo pretorio dal 29-07-2019 al 13-08-2019

Il presente Regolamento modifica il Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.29 in data 25-09-2014

INDICE

Art. 1	Finalità
Art. 2	Istituzione della Commissione
Art. 3	Competenze della Commissione
Art. 4	Composizione della Commissione
Art. 5	Nomina della Commissione e incompatibilità
Art. 6	Convocazione della Commissione – Iter procedurale per l’acquisizione dei pareri
Art. 7	Validità delle sedute e dei pareri espressi
Art. 8	Attività di segreteria della commissione
Art. 9	Termini per l’espressione del parere
Art. 10	Criteri per l’espressione del parere
Art. 11	Durata della commissione e sostituzione dei componenti
Art. 12	Indennità e rimborsi
Art. 13	Incompatibilità e decadenza
Art. 14	Conflitto di interessi

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per la qualità urbana di Caprino Bergamasco ai sensi degli artt. 12 e 13 delle norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

E' istituita la Commissione per la qualità urbana del Comune di Caprino Bergamasco, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito Progetti Preliminari di cui agli artt. 12 e 13 delle norme del Piano delle Regole del vigente PGT propedeutici all'ottenimento di Permessi di Costruire o per la presentazione di altri atti abilitativi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale (SCIA, DIA, ecc.), nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010 in conformità alla disciplina di cui all'art 69 delle norme del Piano delle Regole.

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per la qualità urbana è competente ad esprimere i propri pareri per:
 - le richieste di parere sui progetti preliminari di cui all'art. 12 delle Norme del Piano delle Regole;
 - il rilascio degli atti abilitativi di competenza comunale sui progetti edilizi con istanza di Permesso di Costruire nei casi previsti dal medesimo art. 12 comma 6;
 - il giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 relativi ad interventi in aree esterne agli ambiti soggetti a vincolo paesistico di Legge;
 - la valutazione di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010 sulla base dei criteri approvati con la DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 da realizzarsi in ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 64, comma 8 della LR 12/2005;
 - ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.
2. Alla Commissione per la qualità urbana può altresì essere richiesto un parere:
 - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.
 - sui progetti urbanistici di iniziativa privata in attuazione delle previsioni urbanistiche generali – PGT – o in variante alle stesse.
 - in tutti i casi nei quali il Responsabile del Procedimento ritenga di assumere il parere della commissione.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 3 componenti da scegliersi tra esperti in materia urbanistica, esperti in materia ambientale e paesaggistica e cittadini che abbiano un curriculum di impegno

ed esperienza nel settore della storia e delle tradizioni locali e nella difesa e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale;

2. La scelta dei componenti della Commissione avviene a seguito di selezione sulla base della presentazione di candidature accompagnate da curriculum;
3. I soggetti interessati possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum, che dia conto:
 - ✓ degli studi, delle attività culturali e delle esperienze maturate in materia di pianificazione, gestione del territorio e del paesaggio;
 - ✓ progettazione edilizia e urbanistica, tutela dei beni architettonici, culturali e paesistico ambientali;
 - ✓ di esperienze maturate all'interno di associazioni culturali, di promozione, tutela e valorizzazione del territorio, di attività di impegno culturale, editoriale e/o operativa nell'ambito della valorizzazione del patrimonio architettonico, storico, urbanistico e culturale di Caprino.

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITÀ

1. La nomina dei componenti della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base della valutazione dei curriculum dei candidati che hanno presentato domanda ai sensi del precedente art. 4.
2. Con tale atto viene anche designato il Coordinatore della Commissione e può essere indicata, eventualmente, una lista di componenti supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più componenti effettivi.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
4. Non possono altresì essere nominati componenti della Commissione per la qualità urbana coloro che siano anche componenti di Commissione per il Paesaggio nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia paesaggistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
5. Può partecipare alle sedute della Commissione, in qualità di uditore, il Sindaco o un suo delegato, senza diritto di voto, con le finalità di informare, se richiesto, sullo stato dei piani e programmi dell'Amministrazione Comunale e di dar conto alla Giunta ed al Consiglio Comunale delle attività svolte dalla Commissione.
6. **In caso di mancata costituzione della Commissione, come stabilito all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente, le competenze della stessa vengono assunte dalla Commissione del Paesaggio che provvederà ad esprimere i pareri per:**
 - le richieste di parere sui progetti preliminari di cui all'art. 12 delle Norme del Piano delle Regole;
 - il rilascio degli atti abilitativi di competenza comunale sui progetti edilizi con istanza di Permesso di Costruire nei casi previsti dal medesimo art. 12 comma 6;
 - il giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 relativi ad interventi in aree esterne agli ambiti soggetti a vincolo paesistico di Legge;
 - la valutazione di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010 sulla base dei criteri approvati con la DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 da realizzarsi in ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 64, comma 8 della LR 12/2005;
 - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

- sui progetti urbanistici di iniziativa privata in attuazione delle previsioni urbanistiche generali – PGT – o in variante alle stesse.
- in tutti i casi nei quali il Responsabile del Procedimento ritenga di assumere il parere della commissione.
- ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE – ITER PROCEDURALE PER L’ACQUISIZIONE DEI PARERI

1. La Commissione per la qualità urbana provvederà all’esame delle pratiche di cui all’art. 3 e che le saranno sottoposte dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, nonché di quelle relative ai casi in cui il Richiedente intenda usufruire dei diritti edificatori compensativi. L’esame di dette pratiche sarà effettuato sulla scorta delle “Linee guida per l’attività della Commissione per la qualità urbana” che saranno allegate come appendice al Regolamento Edilizio Comunale.
2. La Commissione è convocata, allegando l’ordine del giorno che deve contenere l’indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Coordinatore della stessa.
3. L’invio della convocazione è effettuato almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi prima della seduta a mezzo mail certificata o fax;
4. Il Responsabile del Servizio, ove il parere venga richiesto per le fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 12 del Piano delle Regole o quale parere preventivo ai fini dell’accertamento dell’utilizzabilità dei diritti volumetrici compensativi previsti dalla disciplina del Piano dei Servizi, acquisita la documentazione, convoca, ove necessario, conferenza di servizi interna estesa a tutti i servizi del comune interessati, invitando alla seduta anche il richiedente e al tecnico progettista. La seduta deve svolgersi entro i successivi 20 giorni dalla presentazione della domanda. I pareri espressi in questa fase devono essere riferiti alle sole richieste dei soggetti convocati e devono tendere a verificare la conformità dell’istanza rispetto a norme specifiche (in assenza della quale la richiesta dovrà essere diniegata).
Il parere della conferenza di servizi dovrà altresì evidenziare compatibilità o criticità tecniche e, ove del caso, proporre le conseguenti modificazioni o integrazioni del progetto.
Entro 60 giorni dalla chiusura della conferenza di servizi, ove siano richieste modifiche al progetto, il progettista deposita il progetto architettonico di massima dell’edificio e dell’area di pertinenza esterna, aggiornato alle eventuali indicazioni della conferenza dei servizi.
5. Entro 5 giorni dal deposito del progetto architettonico aggiornato, il Responsabile del Servizio convoca la commissione per la qualità urbana che si dovrà riunire entro i successivi 15 giorni per esprimere il parere motivato finale.
6. La commissione potrà sospendere il parere una sola volta per richiedere al progettista o agli uffici comunali integrazioni che ritenga necessarie per l’espressione del parere motivato finale.
7. La commissione potrà altresì richiedere l’espressione del parere della Commissione del Paesaggio sul progetto.
8. Il procedimento dovrà comunque concludersi, indipendentemente dal deposito delle integrazioni richieste entro 60 giorni dal deposito del progetto architettonico definitivo.

ART. 7 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa. In caso di parità la maggioranza è garantita dal voto del Coordinatore ovvero, in sua assenza, del suo vice.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all’art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.

3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 – ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente ed in particolare dal Responsabile del Procedimento.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore della Commissione e dal segretario della stessa.

ART. 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, nonché richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati ove tale audizione non sia già stata richiesta dal progettista medesimo.

ART. 10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio e della qualità urbana, con specifico provvedimento motivato.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - quanto previsto dall'art.12 comma 2 e dall'art. 13 comma 5, 6 e 7 del Piano delle Regole;
 - coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel PTR - Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

ART. 11 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi, che potrà esercitare i propri compiti solo a seguito della

verifica, da parte di Regione Lombardia, dell'idoneità dell'Ente all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione;
3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive della Commissione, o a 6 (sei) sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei componenti supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 – INDENNITÀ E RIMBORSI

Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenuto e documentato.

ART. 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale, Assessore, Sindaco;
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo o sovracomunale sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il Paesaggio;
3. I componenti della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui al presente articolo;
4. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente componenti della Commissione Edilizia o di altre Commissioni Comunali operanti nel settore territoriale.

ART. 14 – CONFLITTO DI INTERESSI

1. i componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione dei progetti o di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, al giudizio ed all'espressione del parere. Sono altresì tenuti a non partecipare all'esame della pratica allontanandosi dall'aula. Di tale allontanamento deve essere fatta specifica nota nel verbale;
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nel caso in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti ed affini fino al 4° grado o al coniuge di un componente della Commissione.